

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 GEN. 2000

ADDI' **18 GEN. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, FEDERICO, HERMANIN, MARRONI E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 105

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Tutela e Valorizzazione dei locali storici"



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Tutela e valorizzazione dei locali storici".

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

VISTA la Legge Regionale 7-6-1999 n.7, art.90 nella quale si preannuncia l'emanazione di una apposita legge per la salvaguardia e valorizzazione dei locali storici a Roma e nel Lazio;

VISTO l'articolato della presente proposta di legge regionale che regola i criteri e le procedure dell'intervento regionale finalizzate alla tutela di detti locali storici;

CONSIDERATO che il testo predisposto è stato oggetto di consultazione con le Soprintendenze interessate e con il Comune di Roma;

all'unanimità

DELIBERA

-di approvare l'allegata proposta di legge concernente "Tutela e valorizzazione dei locali storici" composta da n.6 articoli;

- di sottoporre la suddetta proposta di legge all'esame del Consiglio Regionale.



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

ART. 1
(Finalità)

La Regione Lazio individua, di concerto con le competenti Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e con i comuni interessati, gli esercizi commerciali di Roma e del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale che costituiscono testimonianza storico-culturale-tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri, e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

ART. 2
(Censimento dei locali storici)

1. La Giunta Regionale, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport, d'intesa con le Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio e con la Sovrintendenza per i beni culturali del Comune di Roma, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri in base ai quali avviene il riconoscimento della qualifica di "locale storico".

2. Entro lo stesso termine il Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport, d'intesa con le Soprintendenze di cui al comma 1, adotta la scheda e la metodologia di rilevazione ai fini della raccolta di dati e informazioni relative a:

- a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività
- b) inventario degli arredi e degli strumenti e loro stato di conservazione
- c) datazione del locale e delle attività storicamente significative.

La metodologia di rilevamento deve prevedere l'inserimento su schede di una relazione tecnica e del corredo documentario riguardante gli elaborati grafici e fotografici del locale censito.

3. I Comuni, entro 90 giorni dagli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 individuano i locali storici presenti nel proprio territorio e provvedono alle operazioni di censimento.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e possono collaborare alle operazioni di rilevazione.

5. I Comuni inviano alla Regione Lazio copia integrale della scheda di censimento, comprensiva degli allegati, e una relazione dalla quale emerga chiaramente il rispetto dei criteri approvati ai sensi del comma 1. La Giunta Regionale, previa verifica del rispetto dei criteri, procede alla approvazione dell'elenco dei locali storici del Lazio.

6. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50% della spesa.

ART. 3

(Riconoscimento della qualifica di locale storico)

1. Il riconoscimento della qualifica di locale storico, ai sensi dell'art.2, costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi ai proprietari o gestori dei locali storici, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 non comporta automaticamente il diritto all'ottenimento dei contributi finanziari, ma da titolo alla presentazione di eventuali richieste, ai sensi del successivo art. 4, che potranno essere soddisfatte nei limiti degli stanziamenti disponibili e in relazione sia all'entità delle domande inoltrate annualmente, sia ai criteri di ripartizione stabiliti in sede comunale.

ART. 4

(Interventi di tutela, valorizzazione e sostegno)

1. Gli interventi di tutela, valorizzazione e sostegno possono riguardare:

a) il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli arredi e degli strumenti che rientrino nelle finalità di cui all'art. 1, sulla base dei criteri approvati ai sensi dell'art.2 comma 1;

b) il sostegno diretto dell'attività, limitatamente ai casi di aumento del canone di locazione e di una ragionevole compatibilità con i valori di mercato.

2. I contributi connessi agli interventi di cui al comma 1, vengono concessi soltanto nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base dei documenti contabili dei soggetti richiedenti.

ART. 5

(Contributi)

1. I proprietari o i gestori dei locali storici, presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il progetto degli interventi conservativi e di valorizzazione oppure le richieste di contributo per il sostegno dell'attività.



2. Il Comune contestualmente all'autorizzazione ai lavori può deliberare l'assegnazione di un contributo, sulla base della spesa ammissibile e ne dà informazione alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

3. La Regione, sulla base di programmi annuali può concorrere con un contributo sino al 50% dello stanziamento comunale.

ART. 6
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione dell'anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:

- cap..... "Contributi per il censimento dei locali storici", al quale viene attribuita, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria di 50 milioni mediante la utilizzazione di importo corrispondente presente nel cap. 44257;

- cap..... "Contributi per gli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici", al quale viene attribuita, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria di 200 milioni mediante la utilizzazione di importo corrispondente presente nel cap. 32137;



RELAZIONE

18 GEN. 2000

105

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

La proposta di legge regionale per la tutela dei locali storici si configura come una concreta misura normativa finalizzata al riconoscimento dei locali e delle relative attività commerciali, considerate come delle testimonianze storico-culturali da salvaguardare. L'articolato della proposta di legge evidenzia alcuni parametri necessari a perimetrare questa categoria di bene e stabilisce modalità, tempi e condizioni per consentire l'attuazione della presente legge:

- Art. 1. La proposta di legge regionale individua i presupposti normativi per promuovere in maniera stabile e duratura la tutela dei locali storici di Roma e del Lazio e la salvaguardia delle relative attività commerciali, riconosciute come bene di interesse pubblico. Le caratteristiche che determinano tale attenzione sono riconducibili dunque a due differenti parametri, il primo dei quali individua le caratteristiche fisiche degli esercizi in questione, ovvero l'autenticità dell'ambiente e dei suoi arredi, il secondo parametro riguarda invece il significato culturale dell'attività svolta, giudicata di interesse pubblico e quindi degna di tutela. Si fa menzione nel presente articolo anche agli antichi mestieri, considerati come testimonianze di tecnica-artigiana e strumenti di conoscenza, da tempo a rischio di estinzione.

- Art. 2. La proposta di legge nasce a seguito della consultazione tra organismi istituzionali quali il Comune di Roma e il Ministero dei Beni e la Attività Culturali, con i quali sono state esaminate, le misure e i criteri da adottare per rendere concreta l'iniziativa.

Il riconoscimento del valore dei manufatti e delle attività in essi svolte, viene effettuato tramite la rilevazione e il censimento dei locali con le caratteristiche richieste, si ritiene importante tale monitoraggio al fine di:

- valutare l'entità di questa tipologia di bene
- consentire una valutazione delle richieste per l'ottenimento delle risorse previste dalla legge.

L'articolo inoltre individua i tempi, dall'entrata in vigore della legge, entro i quali sia la Regione che i comuni interessati dovranno dare corso alle procedure previste dall'intesa.

- Art.3. L'articolo in questione specifica come la legge, per l'ottenimento del contributo, vincoli il gestore dell'attività sia alla destinazione d'uso dell'esercizio ma anche al mantenimento delle caratteristiche fisiche del locale, in questo modo verranno garantite le originarie prerogative che hanno motivato la richiesta di contributo. L'articolo specifica anche le limitazioni del provvedimento legislativo, il quale non riconosce l'automatico diritto del gestore dell'esercizio al contributo finanziario, ma regola tale erogazione in base agli stanziamenti disponibili e ai criteri di ripartizione stabiliti in sede comunale.

- Art.4. L'articolo, individua le due tipologie di intervento previste dal provvedimento, ovvero il sostegno finanziario ad operazioni di recupero e valorizzazione del locale e degli arredi e/o il sostegno all'attività commerciale stessa in caso di aumento di canone richiesto dal proprietario del locale. L'articolo introduce anche il concetto di difficoltà finanziaria del gestore per il mantenimento dell'esercizio, proprio in questa negativa condizione gestionale può essere rintracciato il significato del provvedimento e la discriminante che consente l'accesso al sostegno previsto dalla legge.

- Art.5. Nel presente articolo si traccia l'iter procedurale previsto dalla legge, prefigurando gli obblighi dei gestori e/o proprietari (anche i proprietari-gestori che dimostrino consistenti difficoltà finanziarie possono accedere al sostegno previsto dalla legge) relativamente ai tempi per l'inoltro delle richieste di contributo al comune interessato e parallelamente si individua il termine temporale per la comunicazione da parte dei comuni interessati alla Regione dei beneficiari dei contributi previsti.

finanziario regionale previsto dalla presente legge, così come descritto dagli articoli 2 e 5, rappresenta una sinergia con i comuni interessati e si traduce nella partecipazione finanziaria del 50% relativamente sia agli oneri necessari per il censimento (vedi Art.2 comma 6) che alla copertura del contributo concesso ai richiedenti che abbiano dimostrato consistenti difficoltà finanziarie.

- Art.6. Nel presente articolo riservato alla norma finanziaria regionale si autorizza la spesa di £.200.000.000 relativamente alla copertura finanziaria della legge denominata "Tutela e valorizzazione dei locali storici".

